



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

Bilancio di Previsione 2023/2025

Delibere di determinazione delle aliquote e tariffe tributarie ed extratributarie

- 7 Delibera di determinazione delle aliquote IMU 2023;
- 8 Delibera di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2022 (confermate per anno 2023);
- 9 Delibera di approvazione tariffe nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 10 Delibera di determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;
- 11 Delibera di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada- art 208 CDS relative all'anno 2023;
- 12 Delibere di approvazione delle tariffe e delle quote di contribuzione della mensa scolastica anno 2023;
- 13 Delibera di determinazione delle tariffe dei canoni di affitto dei terreni ad uso civico AA 2023/2024, particelle e lotti agricoli comunali per l'anno 2023.



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2	del 22/03/2023
------	----------------

OGGETTO	Approvazione aliquote IMU anno 2023
----------------	--

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **marzo** con inizio alle ore **18:45** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Cossu Elena - Consigliere	Sì
Corrias Rita - Consigliere	Sì
Loddo Enrico - Consigliere	Sì
Piras Alba - Consigliere	Sì
Dessì Andrea - Consigliere	Sì
Frongia Simone - Consigliere	Sì
Garau Matteo - Consigliere	No
Figus Antonello - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco Sig. **Casu Andrea**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, il quale conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che:

- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, il quale può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti i seguenti commi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

- comma 748, il quale fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- comma 750, il quale stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, il quale esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, il quale consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, il quale indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento, o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, il quale stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che il comma 756 dispone che i Comuni, a decorrere dall'anno 2021, in deroga

all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avranno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come di seguito illustrato:

- con una prima modifica al comma 756 della Legge n. 160/2019, si affida ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU;

- con una modifica al comma 767 della Legge n. 160/2019, si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni, chiarendo che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente;

Preso atto che:

- anche per l'anno 2023 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

- stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, relative all'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Visto il Decreto Interministeriale 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico, utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli Enti Locali;

Rilevato che il predetto Decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Dato atto che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal Decreto Interministeriale del 20 luglio 2021;

Considerato che:

- ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 14 Ottobre dello stesso anno;

- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;

Rilevato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2022, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Considerato che, a seguito del complesso contesto economico-finanziario a livello globale che ha generato incertezze dei mercati, con un incremento esponenziale dell'inflazione, è volontà dell'Amministrazione Comunale, così come già avvenuto per gli anni precedenti, mantenere le riduzioni sulle aliquote di base dettate dalla Legge n. 160/2019, cercando di garantire l'entrata tributaria generata nell'anno 2022, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Rilevato che la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.05.2013, riportati di seguito:

- Codice tributo 3925: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO", da utilizzare per il versamento dell'imposta con aliquota fino al 7,60 per mille;
- Codice tributo 3930: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE", da utilizzare per il versamento dell'imposta per la parte di aliquota eccedente il 7,60 per mille;

Ritenuto di dover procedere con l'approvazione delle aliquote di cui all'oggetto, confermando quelle già adottate per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2022;

Dato atto che:

- si è in fase di predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 prevede la proroga al 31.03.2023 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;
- la Legge n. 197/2022 ha ulteriormente prorogato al 30.04.2023 il termine di cui al punto precedente;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

- il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 31.03.2022 e successive variazioni;
- la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022;
- la Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.07.2020;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cadoni, Caria)

DELIBERA

1) Di approvare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote IMU, confermando quelle già adottate per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2022, come di seguito indicate:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazioni principali (cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)	4,00 ‰
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	4,60 ‰
Fabbricati "categoria catastale D" ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D ₀ ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰
Altri fabbricati ed aree edificabili ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D ₀ ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰
Altri fabbricati (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰
Altri fabbricati classificati nella "categoria catastale D" (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰
Aree edificabili (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 ‰

2) Di prendere atto che la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.05.2013, riportati di seguito:

- Codice tributo 3925: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO", da utilizzare per il versamento dell'imposta con aliquota fino al 7,60 per mille;
- Codice tributo 3930: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE", da utilizzare per il versamento dell'imposta per la parte di aliquota eccedente il 7,60 per mille;

3) Di dare atto che:

- le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- il Comune di Santa Giusta è esente dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1 comma 758 della Legge n. 160/2019, secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993;
- come specificato anche nella delibera di approvazione dei valori minimi ai fini IMU per i terreni fabbricabili, in riferimento alle suddette aree che si trovano in zona C, all'interno del nuovo Piano di Lottizzazione Concias, la superficie imponibile per il calcolo dell'imposta deve essere riferita esclusivamente alla porzione a disposizione dei privati, in forza dell'accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale e come da planovolumetrico approvato;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge n. 212 del 27.07.2000 "*Statuto dei diritti del contribuente*";
- la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cadoni, Caria)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	15/03/2023	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	15/03/2023	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Dott. Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N **315** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **27-mar-2023** al **11-apr-2023**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

Città, li



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 24/02/2022

Oggetto	Valore aree fabbricabili ai fini IMU (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2022.
----------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:50** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	No
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il comma 639, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 703, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU".

Visto inoltre l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28.12.2015, con il quale, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il Comune di Santa Giusta, sulla base della predetta circolare, risulta classificato come "totalmente montano", dalla quale deriva l'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali.

Visti:

- Il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.07.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale in fase di approvazione con la quale verranno approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2021, con la quale sono stati approvati i valori minimi per il calcolo delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2021.

Preso atto che è volontà dell'amministrazione comunale provvedere a confermare i valori minimi delle aree edificabili già approvati nell'anno 2021.

Vista la necessità di determinare il valore delle aree edificabili al fine di consentire l'accertamento ed il versamento dell'IMU 2022.

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 che, in combinato disposto con l'art. 42, assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Tecnico e circa la regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. degli enti locali.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2022 nelle misure seguenti i valori minimi delle aree edificabili ai fini IMU:

microzona 1: centro abitato

- zona B – completamento residenziale € 132,00/mq
- zona C – espansione residenziale € 114,00/mq
- zona C – espansione residenziale "Is Melonis" (privati) € 88,00/mq
- zona C – lottizzazioni comunali "Concias" e "Is Melonis" € 59,00/mq
- zona C – lottizzazione comunale "Concias", lottizzazioni private "Casula e più", "Manca – Salaris", lott. Sa Terrixedda (aree non ancora urbanizzate) € 13,00/mq

microzona 2: zone industriale, commerciale, artigianale, servizi

- zona D0 industriale
corpo centrale € 17,00/mq

porto canale	€ 30,00/mq
corpo nord	€ 47,00/mq
- zona D0 – verde attrezzato Via Giovanni XXIII	€ 3,00/mq
- zona D1 – commerciale/artigianale Via Giovanni XXIII	€ 121,00/mq
- zona D2 – artigianale P.I.P	€ 17,00/mq
- zona D3 - commerciale “Zinnigas	€ 35,00/mq
- zona G - servizi generali: agglomerato ANAP e lottizzazione “CTR Primavera”	€ 8,00/mq
- zona G - servizi generali	€ 3,00/mq
microzona 3: case sparse, borgate Cirras e Corte Baccas	
- zona B – residenziale	€ 122,00/mq

Di prendere atto che:

- tali valori verranno utilizzati dal Comune per determinare il valore dell'atto e relativo calcolo imposte di eventuali stipule di contratti pubblico-amministrativi.;
- in riferimento alle aree che si trovano in zona C, all'interno del nuovo Piano di Lottizzazione Concias, il prezzo unitario deve essere riferito esclusivamente alla porzione di superficie a disposizione dei privati, in forza dell'accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale e come da planovolumetrico approvato.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	23/02/2022	F.to:Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	23/02/2022	F.to:Arch Emanuela Figus

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **202** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **28-feb-2022** al **15-mar-2022**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 24/03/2023

Oggetto	Approvazione tariffe canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2023
---------	--

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** con inizio alle ore **13:35** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	No
Cossu Elena - Assessore	No
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

L'assessore Corrias Rita partecipa alla seduta in videoconferenza.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dr.ssa Silvia Spiga** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

– ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta Legge, il presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021, il regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della sopraccitata Legge n. 160/2019, i quali citano:

- 826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
<i>Comuni con oltre 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 70,00</i>
<i>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 60,00</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 50,00</i>
<i>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</i>	<i>Euro 40,00</i>
<i>Comuni fino a 10.000 abitanti</i>	<i>Euro 30,00</i>

- 827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
<i>Comuni con oltre 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 2,00</i>
<i>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 1,30</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 1,20</i>
<i>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</i>	<i>Euro 0,70</i>
<i>Comuni fino a 10.000 abitanti</i>	<i>Euro 0,60</i>

Considerato che, in riferimento ai punti precedenti, la tariffa standard per il Comune di Santa Giusta è pari ad € 30,00 per il canone annuale ed € 0,60 per il canone giornaliero, come da normativa vigente;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il quale cita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08.03.2022, con la quale sono state approvate le tariffe relative al Canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2022;

Preso atto che, in riferimento ai punti precedenti, al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, nell'anno 2022 si è ritenuto

opportuno approvare delle tariffe differenziate per tipologia di esposizione e occupazione, provvedendo, per alcune tipologie, a diminuire quelle standard dettate dalla normativa nazionale;

Rilevato che, al fine di non inasprire la pressione fiscale sui contribuenti, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica, è volontà dell'Amministrazione Comunale, così come già avvenuto per gli anni precedenti, garantire gli equilibri del gettito di entrata generato nell'anno 2022, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Visti:

– l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

– la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, la quale ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Preso atto che, in forza delle motivazioni espresse ai punti precedenti, anche il nuovo canone patrimoniale non risulta assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla contestuale approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2023;

Ritenuto, altresì necessario, al fine di garantire l'invarianza di gettito, classificare in un'unica categoria le strade del centro abitato, al fine dell'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché dell'esposizione di mezzi pubblicitari;

Dato atto che:

– si è in fase di predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025;

– il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 prevede la proroga al 31.03.2023 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;

– la Legge n. 197/2022 ha ulteriormente prorogato al 30.04.2023 il termine di cui al punto precedente;

Visti:

– il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 31.03.2022 e successive variazioni;

– la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022;

– la Legge n. 160/2019;

– il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

– il Regolamento comunale per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021;

Preso atto della competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote e tariffe dei tributi comunali, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del

18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

Unanime

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del Canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2023, confermando quelle già adottate per l'anno 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08.03.2022, come di seguito indicate:

- Tariffe per canone esposizione pubblicitaria:

<i>ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</i>	
Tariffa ordinaria per insegne fino a 5,49 mq.	Euro 11,50/mq. annuali
Tariffa ordinaria per insegne da 5,50 mq. a 8,50 mq.	Euro 17,00/mq. annuali
Tariffa ordinaria per insegne oltre 8,50 mq.	Euro 23,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose fino a 5,49 mq.	Euro 23,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose da 5,50 mq. a 8,50 mq.	Euro 28,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose oltre 8,50 mq.	Euro 34,00/mq. annuali
Tariffa giornaliera per pubblicità effettuata con distribuzione di volantini	€ 2,00 a persona
Tariffa giornaliera per pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili (pubblicità sonora)	€ 6,00 al giorno/apparecchio

<i>PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	
Manifesti di dimensioni fino a cm. 70*100 per i primi 10 giorni	Euro 1,00 a manifesto
Ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro 0,30 a manifesto

- Tariffe per canone occupazione suolo pubblico:

<i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</i>	
Occupazioni permanenti con superficie fino a 500,00 mq.	Euro 25,00 mq./annuali
Occupazioni permanenti con superficie oltre 500,00 mq.	Euro 40,00/mq. annuali
Occupazioni temporanee	Euro 1,50/mq. giornalieri
Occupazione sottosuolo con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi	Euro 1,50 per utente
Passi carrabili autorizzati con cartello divieto di sosta	Euro 10,00/metro lineare annuali

- Tariffe per canone occupazione suolo pubblico mercatale:

<i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATALE</i>	
Occupazioni permanenti per mercato	Euro 37,00/mq. annuali
Occupazioni temporanee per mercato	Euro 0,60/mq. giornalieri
Occupazione temporanea e giornaliera fino a 9 ore	1/10 della tariffa temporanea

2) Di dare atto che:

- le predette tariffe avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- le strade del territorio comunale vengono classificate in un'unica categoria, come disposto dal Regolamento comunale per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del

suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021;

- le eventuali riduzioni e maggiorazioni sono indicate nel relativo Regolamento Comunale;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti ulteriori agevolazioni ed esenzioni;
- spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	23/03/2023	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	23/03/2023	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Vice Segretario
Firmato digitalmente
Dr.ssa Silvia Spiga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **345** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29-mar-2023** al **13-apr-2023**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Vice Segretario Comunale

Firmato digitalmente
Dr.ssa Silvia Spiga

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 22/03/2023

OGGETTO Approvazione tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **marzo** con inizio alle ore **18:45** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Cossu Elena - Consigliere	Sì
Corrias Rita - Consigliere	Sì
Loddo Enrico - Consigliere	Sì
Piras Alba - Consigliere	Sì
Dessì Andrea - Consigliere	Sì
Frongia Simone - Consigliere	Sì
Garau Matteo - Consigliere	No
Figus Antonello - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco Sig. **Casu Andrea**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'imposta comunale IUC, a sua volta composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utente;
- la TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha successivamente abolito, dall'anno 2020, la IUC ed in particolare la TASI. Sono invece rimasti in vigore l'IMU e la TARI;
- i commi 650 e seguenti dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 dispongono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- nella commisurazione della tariffa i Comuni devono tenere conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013;
- l'art. 3 del citato D.P.R. n.158/1999, specifica che la tariffa è *“composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile;
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione n. 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione n. 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione n. 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;

Preso atto che:

- con la Delibera n. 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera n. 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
 - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- o un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, secondo il quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006, in base al quale il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 2000, relativo alla fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) ha determinato termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI, come riportato di seguito: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2023;
- l'art. 1, comma 337 della Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2022, avente ad oggetto "Validazione Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera n. 363/2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in oggetto, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti per l'intero periodo regolatorio 2022-2025 del MTR-2;

Richiamato l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, secondo cui *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2"*;

Preso atto che non si ritiene necessario provvedere alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente, in quanto il piano tariffario della TARI, in approvazione alla presente deliberazione, riguarda la copertura integrale dei costi già validati con la Delibera di Consiglio sopraccitata e trasmessi ad ARERA, per i quali si rimanda al rispettivo schema di PEF pluriennale 2022-2025 approvato secondo il MTR-2;

Rilevato che:

- come chiarito dalla Cassazione Civile sez. 6 con l'ordinanza n. 15545/2022, i Comuni possono stabilire particolari tariffe TARI (nello specifico quella relativa all'attività alberghiera senza ristorazione) per le unità immobiliari adibite all'uso di bed and breakfast, differenti e superiori rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che la stessa attività dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all'utenza residenziale, assimilandola correttamente a quella alberghiera, poiché da qualificarsi entrambe come imprenditoriali;
- per effetto del punto precedente, si rende opportuno istituire una tariffa per i bed and breakfast presenti sul territorio comunale, utilizzando i parametri e coefficienti della tariffa "alberghi senza ristorante", in quanto aventi caratteristiche simili;

Considerato che:

- il Comune di Santa Giusta appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona geografica "SUD";
- la copertura delle agevolazioni previste dal Regolamento di applicazione del tributo deve essere integralmente assicurata attraverso i proventi del tributo stesso;
- ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un'analisi dettagliata sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l'Ufficio Tributi ha proceduto sulla base del metodo normalizzato:
 1. alla ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 2. all'applicazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/99, allegati al presente atto sotto la lettera A;
- da un'analisi sulle previsioni del gettito TARI per l'anno 2023 dovuto dalle utenze non domestiche, si è ritenuto opportuno applicare i coefficienti medi per tutte le fattispecie, con esclusione delle attività comprese nelle categorie 116 - 117 - 118 - 119 - 120, per le quali sono stati applicati i coefficienti minimi, al fine di non aggravare ulteriormente la relativa posizione debitoria, già fortemente compromessa da un elevato coefficiente di base previsto dal suddetto DPR n. 158/99;

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal Servizio Tributi, al fine di coprire interamente il costo complessivo di gestione del servizio integrato rifiuti per l'anno 2023, pari ad € 497.004,00, come previsto dal Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2022;

Preso atto di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (50%) e utenze non domestiche (50%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (73%) e utenze non domestiche (27%), al netto delle esenzioni previste dal Regolamento comunale, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica, come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, i quali sono stati collegati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

Preso atto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

Ritenuto opportuno che il pagamento della TARI per l'anno 2023 avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- o 1° rata: entro il 16 Luglio 2023;
- o 2° rata: entro il 16 Settembre 2023;
- o 3° rata: entro il 16 Novembre 2023;

o 4° rata: entro il 16 Gennaio 2024;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale di consentire al contribuente di effettuare il versamento a saldo del tributo in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il pagamento dell'ultima rata;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27.12.2013, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;
- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Oristano sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Preso atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 Luglio 2021, indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Provincie e delle Città Metropolitane, ed in particolare le delibere trasmesse dall'Ente Locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF;

Rilevato che le suddette delibere devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CADES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla Legge n. 4 del 9 Gennaio 2004 e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

Visti:

- il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 31.03.2022 e successive variazioni;
- la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022;
- l'art. n. 8 del DPR n. 158/1999;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2020;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cadoni, caria)

DELIBERA

1) Di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 di seguito riportate:

- UTENZE DOMESTICHE -

categoria	sottocategoria	tariffa fissa (per metro quadrato)	tariffa variabile (per nucleo familiare)
Uso domestico	un componente	€ 0,216393	€ 58,58
	due componenti	€ 0,253901	€ 136,68
	tre componenti	€ 0,288524	€ 175,73
	quattro componenti	€ 0,311605	€ 214,78
	cinque o più componenti	€ 0,320261	€ 283,12

- UTENZE NON DOMESTICHE -

categoria		sottocategoria	tariffa fissa (per mq.)	tariffa variabile (per mq.)
Uso non domestico	101	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,301202	€ 0,505971
	102	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,438788	€ 0,737190
	103	stabilimenti balneari	€ 0,524314	€ 0,887768
	104	esposizioni, autosaloni	€ 0,319794	€ 0,536657
	105	alberghi con ristorante	€ 0,951946	€ 1,609259
	106	alberghi senza ristorante	€ 0,684211	€ 1,156811
	107	case di cura e riposo	€ 0,777175	€ 1,308816
	108	uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,725115	€ 1,223893
	109	banche ed istituti di credito	€ 0,397884	€ 0,671535
	110	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ecc.	€ 0,780893	€ 1,316666
	111	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,944509	€ 1,592845
	112	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico ecc.	€ 0,684211	€ 1,155383
	113	carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,877575	€ 1,479376
	114	attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,472255	€ 0,795709
	115	attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,602403	€ 1,016937
	116	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,120142	€ 6,956565
	117	bar, caffè, pasticceria	€ 3,257441	€ 5,495030
	118	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	€ 0,423914	€ 0,713640
	119	plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,591535	€ 2,68287
	120	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 0,252861	€ 0,428184
	121	discoteche, night club	€ 1,030036	€ 1,739855
	122	Bed and Breakfast, affittacamere e simili	€ 0,684211	€ 1,156811

2) Di prendere atto che:

- come descritto in premessa, viene istituita la tariffa “bed and breakfast, affittacamere e simili”, utilizzando i parametri e coefficienti della tariffa “alberghi senza ristorante”, in quanto aventi caratteristiche simili, come chiarito dalla Cassazione Civile - sez. 6 con l’ordinanza n. 15545/2022;
- sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all’articolo n. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;
- le eventuali agevolazioni ed esenzioni sono indicate nel relativo Regolamento Comunale;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia;

3) Di stabilire che:

- il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023 avvenga in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata: entro il 16 Luglio 2023;
 - 2° rata: entro il 16 Settembre 2023;
 - 3° rata: entro il 16 Novembre 2023;
 - 4° rata: entro il 16 Gennaio 2024;
- è facoltà del contribuente effettuare il versamento a saldo del tributo in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il pagamento dell’ultima rata;

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, come da normativa vigente;

5) Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cadoni, caria)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	15/03/2023	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	15/03/2023	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Dott. Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N **316** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **27-mar-2023** al **11-apr-2023**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

Città, li



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 05/04/2023

Oggetto	Art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada per l'anno 2023.
---------	--

L'anno **duemilaventitre** addì **cinque** del mese di **aprile** con inizio alle ore **13:20** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Gli assessori Corrias, Cossu e Salaris partecipano alla seduta in videoconferenza.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208, commi 4 e seguenti, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, disposizioni per il nuovo codice della strada, che definisce come segue i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni al codice:

- comma 4. *“Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:*

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

- comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

Verificato che ai sensi del art. 208, comma 4 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, la Giunta Comunale determina annualmente le quote da destinare alle sopraindicate finalità.

Visto l'art. 393, comma 1, DPR 16.12.92 n. 495, regolamento per l'esecuzione del codice della strada, che stabilisce: “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate e uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice”.

Considerato che la polizia locale del Comune non utilizza sistemi ed apparecchiature per il rilevamento della velocità.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e circa la regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n. 267;

unanime

DELIBERA

Di destinare la quota del 50% dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada relativi all'anno 2023, alle seguenti finalità:

art. 208 comma 4 lett. a)	Spese per interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale (1.08.1.03.16/1)	25%	€ 125,00
art. 208 comma 4 lett. b)	Spese per acquisto beni per miglioramento circolazione stradale (1.08.1.02.06/1)	25%	€ 125,00

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	04/04/2023	F.to:Arch Emanuela Figus
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	05/04/2023	F.to:Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **384** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **06-apr-2023** al **21-apr-2023**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 del 05/04/2023

Oggetto	Determinazione nuove tariffe scuola dell'infanzia e primaria con decorrenza dal 01.10.2023
----------------	---

L'anno **duemilaventitre** addì **cinque** del mese di **aprile** con inizio alle ore **13:20** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Gli assessori Corrias, Cossu e Salaris partecipano alla seduta in videoconferenza.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2016/2017 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola dell'infanzia.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29.08.2019, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola primaria.

Ritenuto necessario, in relazione alle direttive acquisite, proporre l'approvazione delle nuove tariffe per la fruizione della mensa scolastica della scuola dell'infanzia e primaria, per l'anno scolastico 2023/2024 e seguenti, con decorrenza dal 01.10.2023, al fine di contenere i costi relativi all'appalto del servizio.

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Viste:

- la L.R. n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
- la L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

Dato atto che tra le tipologie degli interventi previsti dalla predetta Legge Regionale n. 31/84 è contemplata l’attuazione del servizio di mensa scolastica a favore degli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado.

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 2021, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Ritenuto necessario, per le motivazioni suesposte, stabilire le quote di contribuzione della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, sempre in relazione all’ISEE, per l’anno scolastico 2023/2024 e seguenti con decorrenza dal 01.10.2023, come sotto elencate:

SCUOLA DELL’INFANZIA				
	ISEE		QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO DA OTTOBRE A GIUGNO	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1 ^a FASCIA	DA 0	A € 1.000,00	€ 225,00	€ 25,00
2 ^a FASCIA	DA € 1.001,00	A € 4.000,00	€ 225,00	€ 25,00
3 ^a FASCIA	DA € 4.001,00	A € 8.000,00	€ 315,00	€ 35,00
4 ^a FASCIA	DA € 8.001,00	A € 12.000,00	€ 360,00	€ 40,00
5 ^a FASCIA	DA € 12.001,00	A € 16.000,00	€ 450,00	€ 50,0
6 ^a FASCIA	DA € 16.001,00	A € 20.000,00	€ 540,00	€ 60,00
7 ^a FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 630,00	€ 70,00
8 ^a FASCIA	DA € 26.001,00		€ 684,00	€ 76,00

SCUOLA PRIMARIA				
	ISEE		QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO DA OTTOBRE A GIUGNO	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1 ^a FASCIA	DA 0	A € 2.000,00	€ 450,00	€ 50,00
2 ^a FASCIA	DA € 2.001,00	A € 4.000,00	€ 450,00	€ 50,00
3 ^a FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 540,00	€ 60,00

4ª FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 630,00	€ 70,00
5ª FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 720,00	€ 80,0
6ª FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 810,00	€ 90,00
7ª FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 900,00	€ 100,00
8ª FASCIA	DA € 26.001,00		€ 990,00	€ 110,00

Ritenuto di stabilire che le quote annue di compartecipazione dell'utenza, determinate in relazione alle fasce di ISEE di appartenenza dovranno essere versate in tre rate trimestrali, di cui la prima entro il mese di ottobre dell'anno scolastico, la seconda entro il mese di gennaio e la terza entro il mese di aprile.

Ritenuto, infine, di stabilire quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia e primaria, non residenti nel Comune di Santa Giusta, contribuiranno in maniera eguale ai residenti in relazione alle fasce ISEE;
- al nucleo familiare, che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica (infanzia e primaria) la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia più alta, fino alla presentazione della certificazione, che non potrà essere retroattiva;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica, avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50% . La riduzione del 50% sarà calcolata sulla contribuzione più alta;

unanime

DELIBERA

Di applicare agli utenti del servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, le quote di contribuzione, in relazione all'ISEE, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e seguenti, a far data dal 01.10.2023, così come segue:

SCUOLA DELL'INFANZIA				
	ISEE		QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO DA OTTOBRE A GIUGNO	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1ª FASCIA	DA 0	A € 1.000,00	€ 225,00	€ 25,00
2ª FASCIA	DA € 1.001,00	A € 4.000,00	€ 225,00	€ 25,00
3ª FASCIA	DA € 4.001,00	A € 8.000,00	€ 315,00	€ 35,00
4ª FASCIA	DA € 8.001,00	A € 12.000,00	€ 360,00	€ 40,00
5ª FASCIA	DA € 12.001,00	A € 16.000,00	€ 450,00	€ 50,0
6ª FASCIA	DA € 16.001,00	A € 20.000,00	€ 540,00	€ 60,00

7 ^a FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 630,00	€ 70,00
8 ^a FASCIA	DA € 26.001,00		€ 684,00	€ 76,00

SCUOLA PRIMARIA				
	ISEE		QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO DA OTTOBRE A GIUGNO	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1 ^a FASCIA	DA 0	A € 2.000,00	€ 450,00	€ 50,00
2 ^a FASCIA	DA € 2.001,00	A € 4.000,00	€ 450,00	€ 50,00
3 ^a FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 540,00	€ 60,00
4 ^a FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 630,00	€ 70,00
5 ^a FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 720,00	€ 80,0
6 ^a FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 810,00	€ 90,00
7 ^a FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 900,00	€ 100,00
8 ^a FASCIA	DA € 26.001,00		€ 990,00	€ 110,00

Di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sarà fissa a prescindere dalle assenze dello scolaro e dalle assenze legate al calendario scolastico e che le modalità di pagamento dovranno essere le seguenti:

- Pagamento trimestrale: 1° trimestre entro il 31.10 - 2° trimestre entro il 31.01 – 3° trimestre entro il 30.04.

Ritenuto, infine, di stabilire quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia e primaria, non residenti nel Comune di Santa Giusta, contribuiranno in maniera eguale ai residenti in relazione alle fasce ISEE;
- al nucleo familiare, che non alleggerà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica (infanzia e primaria) la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia più alta, fino alla presentazione della certificazione, che non potrà essere retroattiva;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica, avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%. La riduzione del 50% sarà calcolata sulla contribuzione più alta.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Servizio Amministrativo	Tecnica Favorevole	04/04/2023	F.to:Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Servizio Finanziario	Contabile Favorevole	04/04/2023	F.to:Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **382** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **06-apr-2023** al **21-apr-2023** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 del 29/12/2022

Oggetto	Determinazione canone d'affitto terreni comunali agricoli soggetti ad uso civico per l'annata agraria 2023-2024 e particelle e lotti in loc. "Arcu pilloni" anno 2023.
---------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **13:45** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Gli assessori Corrias e Cossu partecipano alla seduta in videoconferenza.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti regolamenti di assegnazione dei terreni comunali gravati da uso civico:

- regolamento per la concessione di terreni soggetti ad uso civico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive variazioni;

- regolamento per la concessione ad uso agricolo di terreni soggetti ad uso civico (lotti in località Arcu Pilloni e lotti denominati “is partisceddas comunali”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2011, da ultimo modificato con deliberazione n. 52 del 06.11.2015.

Dato atto che i terreni gravati da uso civico, dati in concessione ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive modifiche, sono gestiti dal Comune ma rappresentano un diritto di godimento collettivo che spetta, pertanto, a tutti i membri della collettività, ossia a tutti i cittadini; detto principio è anche contenuto all’art. 2, comma 1 di detto regolamento e trova ulteriore sostegno all’art. 7, nel quale vengono elencati i soggetti cui possono essere concessi i terreni appartenenti alla zona A (ossia quelli utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica), che fa generico richiamo ai “cittadini”;

Rilevato che, di fatto, i terreni comunali gravati da uso civico utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica sono concessi con contratti decennali ad agricoltori, allevatori ed imprenditori agricoli, e quindi solo ad una parte della popolazione santagiustese cui spetta il diritto di godimento delle terre civiche comunali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.02.2022, con la quale sono state approvate le tariffe per l’annata agraria 2022/2023 per i lotti agricoli e le tariffe 2022 delle particelle comunali e dei lotti in località “Arcu pilloni”;

Accertato che:

- il gettito dei terreni agricoli presunto per l’annata agraria 2022/2023 è pari ad € 22.622,00 per i terreni utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica;
- il gettito delle particelle e dei lotti in località “Arcu pilloni” per l’anno 2022 è pari, rispettivamente, ad € 4.180,00 ed € 360,00

Dato atto che una parte delle terre civiche comunali date in concessione sono irrigue e che il Comune liquida annualmente le relative spettanze al Consorzio di Bonifica;

Accertato che i costi sostenuti nell’anno 2022, riferiti all’anno 2021, ammontano ad € 6.956,55 e dato atto che parte del gettito dei canoni di ogni annata agraria viene annualmente utilizzato per il pagamento di dette spettanze;

Dato atto che con prot. n. 0048579 del 29.06.2015, ARGEA ha trasmesso una comunicazione con la quale vengono fissate le linee di indirizzo sulla gestione dei terreni gravati da uso civico e che al punto 2) rubricato “Predeterminazioni indennità, distinzione da altre entrate gestionali e tracciabilità” indica che l’allegato alla delibera di Giunta regionale n. 21/6 del 05.06.2013, al punto 2, relativamente alle “Indennità per la perdita del diritto d’uso”, specifica che:

“(…) Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12/1994, gli atti di disposizione che comportano l’ablazione o che comunque incidono sulla titolarità o sull’esercizio dei diritti di uso civico, sono autorizzati e adottati previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi ed i capitali costituiti da tali indennità devono essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Ciò comporta che deve considerarsi requisito fondamentale per potere adottare i predetti atti che il Comune si impegni a destinare l’indennità prevista dall’art. 3 della L.R. n. 12/1994, e comunque ogni altro provento derivante dall’adozione dei suddetti atti di disposizione, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche. Tale indennità deve essere determinata dai Comuni nel rispetto dei criteri di congruità”;

Considerato che la definizione dei canoni di affitto dei terreni comunali è atto preliminare all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e posto che è intendimento dell'Amministrazione comunale provvedere a confermare le tariffe previste con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.02.2022;

Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e della Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n. 267,

unanime

DELIBERA

Di stabilire i canoni di affitto dei terreni comunali agricoli soggetti ad uso civico, nelle misure appresso indicate:

a) terreni agricoli gravati da uso civico – per l'annata agraria 2023/2024:

- non irrigui: 45,00 euro ad ettaro;
- irrigui: 105,00 euro ad ettaro (comprensivo del costo del contributo opere irrigue dovuto al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese);

b) particelle e lotti agricoli – canone 2023: 20 euro a particella/lotto agricolo.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico (per la parte relativa alla concessione dei terreni) ed al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario (per la parte relativa alla riscossione dei canoni) i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Servizio Tecnico	Tecnica Favorevole	29/12/2022	F.to:Arch Emanuela Figus
Regolarità Servizio Finanziario	Contabile Favorevole	28/12/2022	F.to:Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **1313** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29-dic-2022** al **13-gen-2023** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li